

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. VII-bis  
n. 1

## RISOLUZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)

*d'iniziativa del senatore RUSCONI*

**approvata il 10 luglio 2012**

---

*ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2011, n. 111*

---

La Commissione,

premessi che con la sentenza n. 147 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avente ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole;

tenuto conto che la norma censurata disponeva l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l'autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

rilevata la ripartizione di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del titolo V della Costituzione come delineata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui:

– nella competenza esclusiva rientrano «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali»;

– alla competenza concorrente afferiscono invece «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la presenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione e, dall'altro, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione), dell'intervento del legislatore regionale»;

osservato dunque che, a giudizio della Corte, l'organizzazione della rete scolastica si inquadra nell'insieme delle competenze concorrenti delle regioni, in quanto si tratta di un intervento di dettaglio, mentre la scelta di un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra

pienamente nell'ambito di competenza esclusiva dello Stato, essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali;

preso atto con favore che, poiché la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, le regioni hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l'anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell'amministrazione, salvo però intervenire per l'anno successivo;

considerata la necessità di provvedere a dare attuazione alla sentenza a partire dall'anno scolastico 2013-2014;

rilevato che la sentenza è un'occasione unica per interloquire con le regioni sul piano della gestione concreta dell'autonomia, tanto più che l'autonomia scolastica è strettamente collegata a quella regionale;

ritenuto che il disagio conseguente all'accorpamento in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo comune ovvero in un'area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori distanze;

impegna il Governo:

#### A. Sul piano generale

1. a prevedere il superamento di criteri rigidi, inaugurando una nuova fase di confronto nella quale raggiungere un'ampia condivisione con le amministrazioni regionali sugli obiettivi per la riorganizzazione della rete scolastica da porre in essere in tempi ragionevoli;

2. ad avviare una riflessione comune sugli organici, ponendo criteri oggettivi per quantificare un bisogno condivisibile, al fine di trovare una convergenza progressiva in una logica di solidarietà e di sussidiarietà verticale;

3. a garantire la certezza dei criteri, che devono essere chiari, coerenti, trasparenti e ragionevoli;

#### B. In dettaglio

1. a rispettare le specificità regionali, stabilendo parametri da considerare come media regionale; in particolare, si sottolinea la necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna regione nell'ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. Esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna regione e, dall'altro, sull'esigenza di contenimento della spesa pubblica, tenendo in debito conto anche le caratteristiche dei territori, al fine di permettere alle amministrazioni regionali di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali. Alla luce della normativa vigente, si suggerisce ad esempio un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni.

